

# Forestas

*Agènzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna*  
Agènzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DI PRODOTTI SUGHERICOLI DA ESTRARRE  
A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO NEL PRESIDIO FORESTALE DEMANIALE  
FIORENTINI E NEL PRESIDIO FORESTALE COMUNALE COGHINAS (TULA)**

**ANNO DI ESTRAZIONE 2019**

APRILE 2019

## **Art. 1**

*(Oggetto dell'asta)*

Il presente capitolato ha per oggetto l'estrazione e la vendita in pianta di sughero gentile di qualsiasi età, classe e/o qualità merceologica, fiammato e non, pezzame di macina e sugherone ricavabili da piante da decorticare, radicate nel Presidio Forestale Demaniale Fiorentini (Bultei) e nel Presidio Forestale Comunale Coghinas (Tula):

### **Lotto n°1: Presidio Forestale Demaniale Fiorentini**

Il materiale sughericolo posto in vendita è da estrarre da circa n°45000 piante ed è costituito complessivamente da sughero gentile dell'età media 11 anni, che viene stimato in via preventiva e non limitativa in q.li 3500 e da n°2500 piante da demaschiare.

### **Lotto n°2: Presidio Forestale Comunale Coghinas**

Il materiale sughericolo posto in vendita è da estrarre da circa n°5000 piante ed è costituito complessivamente da sughero gentile dell'età media di 14 anni e oltre, che viene stimato in via preventiva e non limitativa in q.li 400 e da n°3000 piante da demaschiare.

La vendita riguarda tutto il prodotto sugheroso ritraibile nei terreni di cui al presente capitolato, anche se inferiore o superiore, sia in qualità, quantità che in età a quanto indicato nel precedente comma.

I prodotti posti in vendita includono anche tutti i materiali sughericoli presentanti difetti non rilevabili al momento della stima.

Il sugherone presente sulle piante con circonferenza minima di cm.60 sopra scorza misurata ad un'altezza da terra di cm. 130 e l'eventuale sugherone di rialzo con esclusione dei pedoni, sono da considerarsi di proprietà dell'aggiudicatario senza compensi per l'Agenzia Forestas. Il numero delle piante da sottoporre a demaschiatura non dovrà essere inferiore a n°2500 per il lotto n°1 e di n°3000 per il lotto n°2

L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei prodotti sughericoli, costituiti da sughero gentile, pezzame di macina e sugherone senza accampare pretesa alcuna sulla quantità e qualità dei prodotti, e/o sulla quantità delle piante da decorticare nonché sulla età del materiale sughericolo sia essa superiore a quella media indicata nel bando di gara. L'acquirente eseguirà l'estrazione, l'esbosco ed il trasporto del sughero, nonché altre eventuali operazioni necessarie, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore.

Per tale scopo si obbligano le imprese interessate ad effettuare accurati sopralluoghi nei siti di estrazione (pena l'esclusione dall'eventuale aggiudicazione), al fine di valutare età, qualità e quantità dei materiali posti in vendita, nonché tutte le situazioni che potrebbero concorrere a determinare costi per i lavori di estrazione, esbosco e trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni che si valutino necessarie.

L'individuazione dei siti di estrazione è determinata da specifica cartografia allegata al presente Capitolato d'Oneri, ed obbligatoriamente di questa si dovrà prendere visione prima e durante i citati sopralluoghi. Dell'effettuazione dei sopralluoghi e della visione cartografica connessa verrà rilasciata da parte del personale dell'Agenzia Forestas incaricato apposita attestazione da produrre in sede di partecipazione alla gara secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara.

## **Art. 2**

*(Modalità di estrazione del sughero)*

L'aggiudicatario è tenuto all'estrazione di tutto il prodotto sughericolo, anche se pietroso, terroso, verde od invaso da formiche, sia bianco sia fiammato, anche di età superiore a quella indicata nel precedente articolo, delle piante presenti nell'area d'intervento.

L'aggiudicatario è tenuto all'estrazione di tutte le piante in produzione, siano esse raggruppate o sparse, senza alcuna pretesa riguardo qualità, età e quantità dei prodotti in vendita, né in riferimento al numero di piante qualora sia maggiore o minore di quello indicato nell'art. 1.

I criteri per l'individuazione delle piante da demaschiare saranno preventivamente concordate e stabilite dal Direttore del Complesso forestale o da un suo delegato.

L'aggiudicatario dovrà iniziare le operazioni di decortica nelle località che saranno indicate dall' AGENZIA FORESTAS. Inoltre, è tenuto ad effettuare a regola d'arte le seguenti operazioni colturali:

- regolarizzazione delle "collane";
- eliminazione totale dei "pedoni",

L'altezza di decortica, in caso di piante già messe a coltura, non deve eccedere i limiti previsti dalla L.R. 4/94, e deve di norma rimanere contenuta nel limite precedente, salvo indicazioni diverse da parte del personale dell'Agenzia Forestas che, in tali evenienze, ha provveduto ad indicare sulle piante, a mezzo di apposita vernice rossa, la nuova altezza di decortica, fermi restando i limiti di cui alla Legge Regionale 9 febbraio 1994, n. 4.

Le piante con diametro superiore a 1 metro, misurato ad un'altezza di metri 1,30 dovranno essere escluse dall'estrazione in quanto rivestono importanza naturalistica e paesaggistica.

Qualora l'Agenzia Forestas e/o il C.F.V.A. lo ritenga necessario, gli attrezzi utilizzati per l'estrazione dovranno essere opportunamente disinfettati, al fine di contrastare infezioni per opera di agenti patogeni. La disinfezione suddetta dovrà avvenire secondo metodiche approvate dall'Agenzia Forestas.

E' facoltà dell'Agenzia, anche su richiesta del C.F.V.A. di Sassari, di sottrarre alla decortica le piante di sughera che dovessero risultare fortemente danneggiate in conseguenza di avversità meteoriche e/o di defogliazioni.

L'aggiudicatario, se necessario, potrà realizzare e/o ripristinare delle piste di esbosco previa autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Il materiale legnoso prodotto, di qualsiasi tipologia, dovrà essere trasportato e accumulato in aree appositamente individuate dall'Agenzia Forestas e successivamente venduto a eventuali acquirenti.

### **Art. 3**

#### *(Responsabilità dell'aggiudicatario nei lavori di decortica e danni)*

In caso di irregolare esecuzione delle operazioni colturali di cui al precedente art. 2, dovuta a negligenza, e per ogni manchevolezza che arrechino lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina", si fa rinvio a quanto previsto dalla citata L. R. 4/ 94. Per la mancata estrazione delle piante di sughero gentile presenti nell'area di estrazione, nonché quelle di sugherone come indicato all'art.1, comporterà l'applicazione delle penali previste dal art.6

La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario, il quale eseguirà l'estrazione, l'allestimento e trasporto dei prodotti ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti e nel presente Capitolato ordinati, a conto e spese proprie, senza che possa mai pretendere indennizzi e compensi di sorta per tale oggetto, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, né per qualsiasi causa prevista ed impreveduta o qualsivoglia caso fortuito o anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Agenzia Forestas, il quale invece non è vincolato fino alla stipula del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a procedere all'esecuzione dei lavori a proprie spese, osservando e applicando integralmente tutte le norme e prescrizioni in materia di assunzione di personale operaio, rispettando i contratti collettivi di categoria, ivi compresi gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché le qualifiche di assunzione.

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dal personale tecnico e di vigilanza dell'Agenzia Forestas e avrà cura di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni a persone o a beni di proprietà dell'Agenzia Forestas o di terzi, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile.

L'aggiudicatario è obbligato:

- a tenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente;
- a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, etc. danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti sughericoli.

All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato:

- accendere fuochi in foresta;
- effettuare il taglio abusivo di piante forestali di qualsiasi specie;
- eseguire la decortica su piante non assegnate.

Dal momento della consegna del bosco e fino all'ultimazione dei lavori, anche nel caso in cui vi sia stata sospensione dei lavori, l'aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi, salvo che ne indichi gli autori e/o ne faccia tempestiva denuncia.

Si intende esclusa ogni responsabilità dell' Agenzia Forestas verso l'Aggiudicatario per i danni di ogni tipo e natura che si dovessero arrecare alle piante e alla zona oggetto del presente capitolato successivamente alla consegna del bosco.

Pertanto per tali danni, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario per qualsiasi titolo o ragione.

Nella fattispecie resta inteso che, avvenuta la consegna del bosco, nella vendita a corpo e/o peso verificandosi danni da incendio o da furto nelle zone assegnate, l'aggiudicatario non potrà pretendere dall'Agenzia Forestas indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venir meno comunque agli obblighi assunti. Inoltre nella vendita a peso, per il furto del sughero in pianta o, accumulato nel deposito temporaneo e non ancora pesato, l'Agenzia provvederà alla stima del danno e al successivo addebito alla ditta aggiudicataria.

Eventuali danni derivanti dalle infrazioni a clausole, non previste nel Capitolato, saranno segnalati al Corpo Forestale e di vigilanza Ambientale.

#### **Art. 4**

##### *(Consegna del bosco)*

Entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione, salvo eventuale comunicazione di mancata approvazione di cui al precedente art. 3, l'aggiudicatario dovrà chiedere la consegna del bosco all' Agenzia Forestas.

La consegna della sughereta sarà eseguita dal Direttore del Servizio Territoriale di Sassari, o da un suo delegato, che in tale occasione indicherà all'aggiudicatario, appositamente invitato, o ad un suo rappresentante, la zona e le piante da utilizzare, precisando i limiti, i termini e segnali che fissano l'estrazione, le vie di esbosco, il termine ultimo assegnato per eseguire l'utilizzazione (vedi art. 6).

Il contenuto della consegna sarà riportato in un verbale che sarà sottoscritto dall'aggiudicatario e dal Direttore del Servizio Territoriale o un suo delegato. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscriverlo, saranno specificate le ragioni nel verbale.

Qualora ritenuto opportuno l'Agenzia Forestas, sentito l'Aggiudicatario, potrà essere data consegna fiduciaria omettendo di fare sopralluogo.

Nel caso in cui l'aggiudicatario ometta di chiedere la consegna, la stessa si intenderà in ogni caso effettuata a decorrere dal quinto giorno dalla notifica dell'avvenuta aggiudicazione, per ogni effetto del medesimo, senza tener conto della data in cui la consegna è stata realmente effettuata.

Una volta proceduto alla consegna l'Agenzia Forestas trasmetterà al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente i seguenti documenti:

- la consegna del bosco, o in caso di consegna fiduciaria o mancata richiesta, copia della notifica di aggiudicazione;
- l'indicazione degli estremi e degli importi dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e del deposito cauzionale;
- il contratto di vendita, munito degli estremi di approvazione e di registrazione il quale dovrà contenere o fare riferimento a tutte le clausole, nessuna esclusa, riportate nel presente Capitolato d'oneri, o in alternativa, il verbale di aggiudicazione che terrà luogo di regolare contratto (e del quale il presente capitolato sarà parte integrante).

Qualora l'aggiudicatario inizi l'estrazione prima di aver ottenuto la consegna nei modi sopra specificati, sarà tenuto al pagamento di una penale in Euro 100,00 cento/00 per ogni giorno, a decorrere da quello di inizio dell'estrazione fino alla data della consegna stessa.

#### **Art. 5**

*(Sicurezza nelle operazioni e Informazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008)*

L'aggiudicatario dovrà assolvere, a proprie spese, a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e dal Decreto Legislativo 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni, consegnando all'Agenzia Forestas, a tal fine, copia del documento di valutazione dei rischi prima dell'inizio dei lavori.

Per quanto attiene alla valutazione dei rischi da interferenze relativi alle operazioni di decortica ed esbosco del sughero condotto dall'aggiudicatario con proprio personale, si precisa che nel periodo di estrazione, le aree in cui verranno effettuate tali operazioni non saranno interessate da lavori selvicolturali né da nessun'altra attività condotta dagli operai dell'Agenzia Forestas.

Non sono presenti pertanto interferenze, ovvero le stesse sono limitate esclusivamente all'attività di controllo della corretta estrazione condotta del personale dell'Agenzia Forestas

All'atto della consegna del bosco, la ditta acquirente riceverà indicazioni sulle modalità di esecuzione delle suddette verifiche.

#### **Art. 6**

*(Tempi e modalità delle lavorazioni e Penalità)*

L'aggiudicatario, previa comunicazione scritta, dovrà indicare all'Agenzia Forestas ed all'Ispettorato Forestale, il giorno in cui inizierà i lavori di decortica. L'inizio dei lavori di estrazione del sughero dovrà avvenire entro e non oltre il quinto giorno dalla verifica, in contraddittorio, dell'effettivo distacco del sughero dal fellogeno. L'aggiudicatario, qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere l'autorizzazione all'Agenzia per l'esecuzione dei lavori preparatori all'estrazione successivamente alla consegna del bosco.

Per accedere al luogo di estrazione l'aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade e dei passaggi esistenti nella proprietà dell'Agenzia Forestas. L'Agenzia Forestas non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

La creazione di un eventuale deposito temporaneo in cui impostare il materiale in attesa del trasporto dovrà essere concordata con l'Agenzia Forestas in relazione alle modalità di organizzazione dei lavori di estrazione ed alle quantità estraibili giornalmente, la custodia del materiale posto nel deposito temporaneo

sarà a totale carico dell'aggiudicatario. Nella vendita a peso, qualora si accerti il furto di sughero in pianta o accumulato nel deposito temporaneo e non ancora pesato, l'Agenzia provvederà alla stima del danno e al successivo addebito alla ditta aggiudicataria

I lavori saranno eseguiti entro il termine di 40 giorni lavorativi dalla data del distacco delle plance dal fellogeno e comunque non oltre la stagione sughericola 2019, in giorni feriali e senza interruzione se non in giorni festivi e salvo comprovate cause di forza maggiore. Qualora l'estrazione del sughero non sia conclusa entro la corrente annata sughericola 2019 e la ditta aggiudicataria abbia avuto un arco temporale di almeno n°40 giorni di effettivo lavoro, pur in presenza di cause di forza maggiore e/o sospensione dei lavori, l'estrazione non sarà posticipata all'annata successiva. In tal caso si procederà alla rescissione del contratto ed all'applicazione delle relative penalità. Qualora invece, l'estrazione del sughero sia interrotta per cause di forza maggiore e/o relativa sospensione dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere all'amministrazione, per il sughero che sarà estratto nel 2020, un aumento del 20% (venti) sul prezzo di aggiudicazione. Al fine di stabilire la decorrenza dei 40 giorni lavorativi, le parti, a seguito di sopralluogo congiunto, si impegnano a redige apposito verbale che evidenzi la data di inizio estrazione.

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo.

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate, a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando comunque le ammende comminate a norma delle vigenti disposizioni di legge:

- per inizio anticipato delle operazioni di decortica sulla data della consegna: Euro 100,00 (cento/00) al giorno;
- per la mancata estrazione delle piante di sughero gentile presenti nell'area di estrazione comporterà l'applicazione di una penale pari a € .15 a pianta;
- per la mancata estrazione del sugherone come indicato all'art.1, comporterà l'applicazione di una penale pari a € .15 a pianta.

L'accertamento di tali violazioni potrà essere eseguito sia attraverso il proprio personale di vigilanza sia, per quanto di competenza, dal personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

Le contestazioni riguardanti le violazioni sopraelencate potranno essere comunicate all'aggiudicatario sia nel corso dei lavori che in fase di collaudo.

Le penali di cui agli articoli precedenti saranno applicate fatte salve le altre sanzioni previste da leggi o regolamenti vigenti in materia.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel capitolato sarà fatta dall'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio.

Il ripetersi di infrazioni e condotte non conformi alle disposizioni impartite per la conduzione delle operazioni di estrazione e prelievo comporterà l'attivazione delle procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

## **Art. 7**

### *(Pesatura del prodotto suberoso)*

Nella vendita a peso tutto il prodotto suberoso estratto (sughero gentile) nell'arco di ogni singola giornata lavorativa, risultante dalle operazioni di decortica, ivi compreso il pezzame di qualsiasi grandezza derivante dal taglio accidentale dei pedoni e/o della plancia dovrà essere trasportato, a cura e spese dell'aggiudicatario e contestualmente pesato presso una pesa presente nel Comune ove a luogo l'estrazione, o in un comune limitrofo.

Le spese della pesatura saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

La pesatura di tutto il prodotto (escluso il sugherone), in contraddittorio con il rappresentante dell'Agenzia, verrà verbalizzata e sarà fatta, al netto di tare di alcun genere (calcolate secondo le modalità concordate con il Direttore dei Lavori), giornalmente e comunque, eccezionalmente, in caso di imprevisti e/o fatti indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario entro le ore 9 del giorno successivo a quello di estrazione.

In ogni caso, entro le ore 18:00 di ogni giorno, l'Aggiudicatario dovrà comunicare al Responsabile del Presidio forestale o altra persona incaricata dall'Agenzia il termine dei lavori e nel caso in cui non sia stato possibile portare alla pesa il materiale estratto, questo dovrà essere accatastato sul mezzo e/o in appositi piazzali per consentire al rappresentante dell' Agenzia di verificare ed annotare la quantità del materiale estratto giornalmente.

Tale annotazione dovrà essere riportata sul Giornale dei Lavori appositamente predisposto.

In ogni caso il rinvenimento di sughero estratto all'interno dell'area di estrazione dopo le ore 18:00, in assenza di comunicazione di mancata misurazione, verrà considerato occultato e soggetto alle penali prima descritte. Il sughero rinvenuto dovrà essere comunque misurato.

Il peso rilevato con ciascuna misurazione del materiale estratto giornalmente (così come stabilito al comma 3) verrà ridotto in considerazione del calo dello stesso previa applicazione di apposito coefficiente indicato nella misura di 0,10 (vale a dire il 10%). Qualora la pesatura venga eseguita eccezionalmente oltre il terzo giorno di estrazione del sughero, non si darà luogo alla riduzione del 10% ed il peso sarà considerato quale netto.

Il sugherone proveniente dalla demaschiatura e quello derivante dall'aumento dell'altezza di decortica è escluso dalla pesatura.

## **Art. 7**

### *(Pagamento del sughero venduto)*

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita IVA compresa, in valuta legale presso Banco di Sardegna S.P.A, tesoreria Agenzia Forestas IBAN n. IT 93 F 01015 04801 000070687051 riportando nella causale "Acquisto sughero estratto dal Presidio Forestale Demaniale Fiorentini – Anno 2019". Oppure "Acquisto sughero estratto dal Presidio Forestale Comunale Coghinas - Anno 2019".

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, comprensivo di IVA dovrà essere eseguito per la vendita a corpo, in due rate di uguale importo:

- la prima dovrà essere versata prima dell'inizio delle operazioni di estrazione;
- la seconda una volta estratto il 50% dei prodotti sughericoli.

Mentre, per la vendita a peso, i pagamenti saranno eseguiti settimanalmente ogni qualvolta il sughero estratto e pesato è pari a q.li 200.

**Il mancato rispetto dei termini di pagamento, di cui al comma precedente, comporterà la sospensione dei lavori e la risoluzione del contratto.**

Qualora i lavori di estrazione del sughero siano sospesi per cause di forza maggiore (attacchi parassitari, siccità) e posticipati alla successiva annata sughericola, l'aggiudicatario dovrà comunque corrispondere

entro il corrente anno, per la vendita a corpo, l'intero prezzo di aggiudicazione, mentre per quella a peso il valore del sughero estratto e pesato.

Lo svincolo della cauzione definitiva sarà eseguito dall'Agenzia Forestas solo una volta accertata la regolarità dei pagamenti e la corretta esecuzione nelle operazioni di estrazione.

#### **Art. 8**

##### *(Cauzione definitiva)*

L'aggiudicatario dovrà prestare, preventivamente alla stipula del contratto e a garanzia della corretta esecuzione dello stesso, una cauzione definitiva, per un importo garantito pari al 10% dell'intero importo a base di gara.

Tale cauzione dovrà essere prestata nella forma della garanzia fideiussoria e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **Art. 9**

##### *(Sospensione dei lavori)*

Qualora a causa di condizioni climatiche avverse, il distacco di sughero avvenga con difficoltà procurando danno alla "mammina", l'estrazione dovrà essere sospesa, dandone avviso alla Stazione Forestale e di V.A. competente e all'Agenzia Forestas.

Qualora tali condizioni si ripetano continuamente pregiudicando il regolare svolgimento dei lavori e il completamento dell'estrazione nei termini stabiliti, si potrà procedere alla sospensione dei lavori a seguito di richiesta dell'aggiudicatario e successivamente ad apposita disposizione del Servizio Territoriale competente. In tal caso, resta a carico della ditta aggiudicataria la penalità prevista al comma 4 dell'art.6.

I lavori d'estrazione potranno altresì essere sospesi per giusta e legittima causa, formalmente determinata dall'Agenzia Forestas e/o dal competente Ispettorato Ripartimentale del CFVA. In tal caso potranno essere interrotte le responsabilità di cui all'art. 6 del presente capitolato

#### **Art. 10**

##### *(Prevenzione incendi e smaltimento rifiuti)*

Eventuali residui di lavorazione, dovranno essere allontanati dalla zona d'estrazione e conferiti in appositi centri di raccolta; così pure eventuali altri rifiuti quali: carta, vetro, plastica e simili.

Riguardo alla prevenzione incendi boschivi dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nella vigente normativa, con particolare attenzione alla L 353/2000 ed al PRAI.

#### **Art. 11**

##### *(Verifiche in corso d'esecuzione e collaudo finale)*

L'Agenzia Forestas si riserva di effettuare, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, in contraddittorio, sopralluoghi atti a stabilire ed accertare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le operazioni concernenti l'utilizzazione.

Alla fine delle operazioni, con l'eventuale presenza dell'aggiudicatario, debitamente preavvisato, o di un suo incaricato, si procederà ad una verifica di regolare esecuzione dell'estrazione. Di tale verifica sarà redatto apposito verbale. In esso dovranno determinarsi anche eventuali danni alle piante o alla foresta, che accertati e valutati insindacabilmente da questa Agenzia, dovranno essere risarciti entro quindici giorni dalla loro notifica.



Eventuali altre infrazioni eventualmente rilevate verranno invece immediatamente notificate alle autorità competenti, per i provvedimenti del caso.

La domanda di collaudo dovrà essere presentata dall'aggiudicatario all'Agenzia Forestas ed al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A. competente alla conclusione dei lavori. L'Agenzia dovrà certificare la regolarità dei termini contrattuali, e proseguirla al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente, unitamente alla indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento di quanto stabilito in contratto.

Il collaudo sarà portato a termine entro 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente.

Avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Agenzia Forestas. La cauzione definitiva di cui al disciplinare di gara potrà essere svincolata solo dopo la regolarizzazione da parte dell'aggiudicatario di ogni pendenza amministrativa per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso terzi che verso l'Agenzia .

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Agenzia per motivi comunque attinenti al presente Capitolato.

**Il Direttore del Servizio**

Ing. Gian Marco Saba